

Decreto della Presidente della Corte costituzionale

Roma, 24 marzo 2020

Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

La Presidente della Corte costituzionale, su conforme avviso espresso dal Collegio in data 23 marzo 2020;

Considerata la necessità di contribuire al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 — e, in particolare, di contenere l'esposizione al rischio di contagio connesso allo spostamento fisico di persone — e al contempo di assicurare la continuità della funzione di giustizia costituzionale;

Considerata altresì la necessità di operare in spirito di leale collaborazione con le altre istituzioni repubblicane nell'impegno comune a fronte della situazione presente;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, e in particolare gli artt. 15, 18, 26, 34, secondo comma, 37, quinto comma, e 41;

Viste le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e in particolare gli artt. 8, 9, 23, 24, comma 4, 25, comma 4;

Tenuto conto dell'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa», da ritenersi applicabile ai giudizi davanti a questa Corte, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953;

Tenuto conto della autonomia della Corte costituzionale e della specificità dei procedimenti che si svolgono innanzi ad essa;

dispone e rende noto quanto segue:

1.— Durante il periodo dell'emergenza COVID-19 e comunque sino a nuovo provvedimento, i lavori della Corte costituzionale proseguono secondo le seguenti modalità:

a) la partecipazione dei giudici alle camere di consiglio può avvenire anche mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui essi si collegano è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

b) le modalità di cui al punto precedente possono essere adottate per ogni altra riunione della Corte e dei suoi giudici o organi interni, incluse le adunanze per deliberazioni amministrative, nonché quelle dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro;

c) per i giudizi la cui trattazione è già fissata in udienza pubblica (a cominciare da quella del 7 aprile p.v.) verrà, di volta in volta, disposto il rinvio a nuovo ruolo, per consentirne la discussione in udienze che si terranno al termine del periodo di emergenza anche in aggiunta a quelle già fissate, a meno che tutte le parti chiedano che la questione passi direttamente in decisione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. La richiesta è fatta pervenire alla Cancelleria per iscritto, anche mediante invio di PEC all'apposito indirizzo della Cancelleria della Corte dedicato all'emergenza, entro il termine perentorio di sei giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine, le parti hanno facoltà di depositare brevi note;

d) le modalità di cui al punto precedente non si applicano a eventuali questioni di eccezionale gravità e urgenza per le quali la Presidente, sentito il Collegio, ravvisi la necessità di trattazione immediata in udienza pubblica, con modalità che saranno all'uopo stabilite.

2.— Resta fermo quanto già disposto con il decreto della Presidente del 12 marzo 2020 (Misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) in merito al deposito di atti e memorie anche mediante invio a mezzo PEC, nonché ai termini fissati dalla Costituzione e dalla normativa sui giudizi costituzionali.

3.— Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale della Corte ed è comunicato, a cura della Cancelleria, a ciascuna delle parti dei procedimenti pendenti. Ne è inserita una copia in ciascuno dei fascicoli processuali cui si applicano le precedenti disposizioni, sino a nuovo provvedimento.

4.— È fatto espresso invito al pubblico e a tutte le parti interessate di verificare regolarmente il sito istituzionale della Corte, dove saranno tempestivamente pubblicate, in evidenza, le comunicazioni relative all'organizzazione dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza epidemiologica.